



## CITTÀ DI LECCE

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 38 del 31/01/2024

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026  
(ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000).**

L'anno duemilaventiquattro addì trentuno del mese di Gennaio alle ore 12:40, nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Carlo Maria Salvemini la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Anna Maria Guglielmi.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Sindaco	SALVEMINI CARLO MARIA	X	
<u>2</u>	Vice Sindaco	SIGNORE SERGIO	X	
<u>3</u>	Assessore	CICIRILLO FABIA ANNA	X	
<u>4</u>	Assessore	DE MATTEIS MARCO		X
<u>5</u>	Assessore	FORESIO PAOLO		X
<u>6</u>	Assessore	GNONI CHRISTIAN	X	
<u>7</u>	Assessore	MIGLIETTA RITA MARIA INES	X	
<u>8</u>	Assessore	MIGLIETTA SILVIA	X	
<u>9</u>	Assessore	NUZZACI MARCO		X
<u>10</u>	Assessore	VALLI ANGELA		X

PRESENTI: 6 ASSENTI: 4

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

## LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco, in base all'istruttoria svolta dal Dirigente del Servizio finanziario;

### Viste le seguenti deliberazioni:

- di Consiglio Comunale n. 251, in data 27/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione della Nota di aggiornamento al Documento unico di Programmazione per il periodo 2024/2026, comprensiva degli atti di programmazione settoriali;
- di Consiglio Comunale n. 252, in data 27/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione finanziario di competenza 2024/2026 (art. 11 d.lgs. n. 118/2011);

**Richiamati** l'art. 107 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**Visto** l'articolo 169 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che:

#### **Art. 169.** *Piano esecutivo di gestione.*

1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'articolo 157.

3. (OMISSIS)

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

**Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*” e successive modificazioni e integrazioni;

**Premesso che:**

- il PEG rappresenta lo strumento di gestione in cui sono individuate le risorse e le responsabilità di gestione. Mediante il PEG, infatti, si evidenzia la dimensione finanziaria delle risorse assegnate ad ogni responsabile di servizio per il raggiungimento degli obiettivi gestionali deliberati dall'organo esecutivo sulla base degli indirizzi generali di governo definite con le Linee Programmatiche;
- la quantificazione delle risorse di competenza e a residuo destinate a ciascun programma ed a ciascun centro di responsabilità per il raggiungimento dei risultati attesi (*budget di competenza*);
- per il primo esercizio, la quantificazione delle spese da pagare e delle entrate da incassare nell'esercizio di riferimento, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica (*budget di cassa*);

**Considerato che:**

Con l'introduzione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per effetto dell'art. 6 del DL 9 giugno 2021, n. 80, il Piano esecutivo di gestione rimane obbligatorio in quanto documento di programmazione esclusivamente finanziario senza una contestuale e diretta correlazione con gli obiettivi di performance dell'Ente, che rientrano nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) ex art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80;

**In particolare**, l'art. 1, comma 4, DPR 24 giugno 2022, n. 81 (che individua i contenuti del Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO), sopprime il terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del Tuel, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che recitava *“Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione”* (PEG);

**Ritenuto** di distribuire le risorse ai centri di responsabilità e di approvare, conseguentemente, il PEG, in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento Unico di Programmazione, al fine di autorizzare i Dirigenti a compiere gli atti di gestione finanziaria per poter garantire il normale funzionamento dei servizi e non bloccare l'attività amministrativa dell'Ente;

**Ritenuto**, pertanto, necessario provvedere all'approvazione del PEG per il triennio 2024 – 2026, per poter consentire la gestione ordinaria dell'azione dell'Ente, fermo restando la necessità di definire, in breve tempo, anche la determinazione di specifici obiettivi gestionali in coerenza con il sistema di programmazione e controllo dell'Ente, tenuto conto del quadro normativo in essere;

**Ricordato** che il bilancio approvato ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 assume funzione autorizzatoria e che la sua struttura, ai sensi degli articoli 14 e 15 del D.Lgs. n. 118/2011, prevede la seguente classificazione:

LIVELLO DI AUTORIZZAZIONE	ENTRATA	SPESA
BILANCIO DECISIONALE (UNITA' DI VOTO IN CONSIGLIO COMUNALE)	TITOLO	PROGRAMMA
	TIPOLOGIA	MISSIONE TITOLO
BILANCIO GESTIONALE – PEG (GIUNTA COMUNALE-DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO)	CATEGORIA	MACROAGGREGATO
	CAPITOLO	CAPITOLO

**Atteso** che al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, ai sensi dell'art. 169, comma 3 bis, e secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e s.m.i.;

**Richiamato** l'articolo 175 del TUEL ed in particolare:

- il comma 5-bis, il quale prevede che la Giunta Comunale può approvare le variazioni al piano esecutivo di gestione, tranne quelle che rientrano nella competenza del Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi del comma 5-quater del medesimo articolo, in assenza di diversa disciplina nel regolamento di contabilità del Comune di Lecce, e le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
- il comma 6, il quale vieta variazioni compensative di Giunta tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi;
- il comma 9, il quale dispone che le variazioni al Piano esecutivo di gestione possono essere approvate entro il 15 dicembre di ciascun esercizio.

**Richiamato** altresì il principio contabile della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 10, il quale definisce le finalità, la struttura, i contenuti e i tempi di approvazione del Piano esecutivo di gestione, secondo il quale il PEG deve assicurare il collegamento con:

- *“la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;*
- *gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;*
- *le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;*
- *le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali”.*

**Visto** il piano dei conti finanziario degli enti locali, all. 6 al d.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** il regolamento di contabilità, aggiornato da ultimo con delibera di C.C. n. 11 del 7/3/2022, e in particolare l'art. 17;

**Dato atto** che le schede finanziarie del PEG 2024-2026, allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, sono state elaborate dal Dirigente del Settore Economico e Finanziario, Partecipate, Tributi e Fiscalità Locale e che per i servizi a domanda individuale è prevista la contabilità analitica per centri di costo;

**Dato atto** altresì che:

- la definizione degli obiettivi di gestione e l'assegnazione delle relative risorse è stata concordata tra dirigenti e l'Amministrazione;
- vi è piena correlazione tra obiettivi di gestione e risorse assegnate;
- le risorse assegnate sono adeguate agli obiettivi prefissati, al fine di consentire ai dirigenti la corretta attuazione della gestione;

**Accertato** che il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio e che gli obiettivi di gestione individuati sono coerenti con gli obiettivi generali dell'amministrazione contenuti nel bilancio di previsione e nel Documento Unico di Programmazione.

**Ritenuto** di provvedere all'approvazione dell'allegato Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;

Il Sindaco, vista l'istruttoria che precede, propone la seguente Deliberazione.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**Visti** i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo n. 267/2000;

Con votazione unanime dei presenti, resa per alzata di mano,

## **DELIBERA**

**1) DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 169 del d.Lgs. n. 267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026, al fine di autorizzare i Dirigenti a compiere gli atti di gestione finanziaria per poter garantire il normale funzionamento dei servizi, di cui ai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1) schede finanziarie entrata;
- 2) schede finanziarie spesa;
- 3) prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie;
- 4) prospetto concernente la ripartizione dei programmi in macroaggregati.

**2) DI DARE ATTO CHE:**

- il Piano Esecutivo di Gestione è coerente con il DUP e con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2024/2026;
- le risorse assegnate ai dirigenti sono adeguate agli obiettivi prefissati;
- l'acquisizione delle entrate e l'assunzione di impegni di spesa sono di competenza dei dirigenti, che vi provvederanno mediante l'adozione di apposite determinazioni nell'ambito degli stanziamenti previsti e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale e nel presente Piano Esecutivo di Gestione;

**3) DI AFFIDARE** la gestione del PEG ai Dirigenti, lasciando agli stessi piena autonomia e responsabilità nella individuazione degli strumenti più idonei al conseguimento delle azioni amministrative;

**4) DI PROVVEDERE** alle pubblicazioni previste per legge.

**5) DICHIARARE**, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del DLgs 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

Il Segretario Generale  
Anna Maria Guglielmi  
(atto sottoscritto digitalmente)